

Studio Legale avv. Salvatore Di Sciacca

via G3, 7 92021 Aragona (Ag)

cell. 333/7184978 - tel. 0922/699107 - fax 09221751199

mail: salvodisciacca@libero.it - PEC: salvatoredisciacca@avvocatiagrigento.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**Con istanza cautelare ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. e contestuale
richiesta di autorizzazione alla notifica ai potenziali cointeressati ai sensi
dell'art. 151 c.p.c.**

**Per Annamaria Castelli nata ad Agrigento il 10.08.1977 C.f. CSTNMR77M50A089H e
residente in Aragona nella Via Roma 181 rappresentata e difesa, dall'avv. Salvatore Di Sciacca,
(Codice Fiscale DSCSVT80D18F205Q; fax numero 09221751199; indirizzo di posta
elettronica certificata: salvatoredisciacca@avvocatiagrigento.it) in virtù di procura a
margine del presente atto elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e
nello studio dello stesso in Aragona via G3 n. 7 Gli stessi dichiarano di volere ricevere eventuali
notifiche a mezzo fax al numero 09221751199 o presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata salvatoredisciacca@avvocatiagrigento.it.**

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona
del legale rappresentante *pro tempore* C.F. 80185250588;**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore *pro
tempore* , C. f. 80018500829 con sede a Palermo via Fattori 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it:**



AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Leonardo da Vinci, 1, 92100 Agrigento

E NEI CONFRONTI

-di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) **vigenti negli anni scolastici 2014/2017**

Al fine di ottenere il **riconoscimento del diritto all'inserimento della ricorrente - soggetto titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - nella III fascia delle graduatorie permanenti –ora ad esaurimento-** cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 D.Lgs 297/1994 “accesso ai ruoli”. Risarcimento dei danni in forma specifica.

IN FATTO

L'odierna ricorrente è abilitata alla professione docente in forza del diploma di maturità magistrale conseguito il 17.07.1999 nell'anno scolastico 1998/99 presso l'Istituto Magistrale Statale “M. Luther King” di Favara **(all.1)**, oltre che laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina nell'anno 2002/03. La stessa ha integrato il proprio curriculum, ai sensi della circolare M.P.I. 21259/BL del 31.10.1997 e dell'art. 6 comma 1 del D.M. 354/98, sostenendo e superando gli esami di politica economica, statistica ed economia aziendale (**cfr. all 2**).

La ricorrente è altresì soggetto “Equiparato *Orfani Caduti in Servizio*”, iscritta dal 04/01/1997 nell'elenco VII/45 dell' ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al n. 527 , ai sensi della legge 2.4.1968 n. 482, come attesta la certificazione del citato Ufficio provinciale del 16.1.1997 **(all. 3)**;



La medesima è in atto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, graduatorie utilizzabili solamente per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, in seconda fascia (riservata agli abilitati) con punti 27 per la Scuola dell' Infanzia (AAAA) con punti 27 per la Scuola Primaria (EEEE) ed in terza fascia con punti 45 nella classe A19 (all. 4).

Detto **inserimento in II fascia** delle graduatorie di istituto trova la sua ratio nel **riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del diploma magistrale** da parte del nostro Ministero (in attuazione del **Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014** con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato che aveva statuito che *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”*)

Tanto premesso e ritenuto che appare **contraddittorio** ritenere il diploma magistrale **abilitante per le supplenze ma non per l'assunzione di ruolo**, con Raccomandata a.r. del 9.5.2014, la ricorrente presentava **“Domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017, nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), D.M. 1 aprile 2014 n. 235, (all.7) all’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, richiesta rimasta senza esito.**

La ricorrente, anche alla luce delle modifiche legislative in atto, decideva di reiterare le sue richieste di inserimento con raccomandata n. 4418 del 5 maggio 2015 ricevuta dal MIUR il 6.5.2015 ricevendo in data 26.06.2015 la risposta negativa che si allega con la quale il Ministero comunicava che si sarebbe proceduto all'inserimento in graduatoria solo dei ricorrenti, richiamando quanto disposto dalla nota del Miur UfficioVII° Contenzioso – n. 15457 del 20/5/2015.

Quanto statuito dalla nota in uno alla normativa di formazione delle graduatorie ad esaurimento appare manifestamente irragionevole oltre che in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della



Costituzione.

Ed invero si sottolinea che il D.M. n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 non ha dato, illegittimamente, ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (nonostante gli stessi siano formalmente abilitati), la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad Indirizzo scuola dell'infanzia (AAAA) e indirizzo scuola primaria (EEEE), graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Infatti il citato decreto 235/2014 ha previsto solamente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente **ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica denominata “istanze on line”**.

A tal proposito pare opportuno richiamare alcune disposizioni del ridetto D.M. n. 235/2014 che qui interessano:

Art. 9, commi 1, 2 e 3, rubricato “Modalità di presentazione delle domande: **1).** La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva ... (mod. 1)....**2)**.... dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità web ... 3)** secondo le modalità di seguito: **a) registrazione** del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **“istanze on line - presentazione delle Istanze via web- registrazione”**, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).

L' art. 10 comma 2 stabilisce che “ è motivo di esclusione ... la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9”.

Tuttavia la piattaforma **web – “Istanze on line”** , non riconoscendo come titolo valido il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha precluso alla ricorrente la possibilità di registrarsi nel sistema telematico.

In sostanza il programma informatico del MIUR sulla base delle disposizioni del citato D.M. n.



235/2014, non consentiva e non consente attualmente alla ricorrente di farsi riconoscere dal sistema quale docente, **con conseguente esclusione delle procedure di accesso e aggiornamento delle graduatorie.**

Con ciò minusvalutando il riconoscimento del valore abilitante del titolo fatto dallo stesso MIUR e quanto statuito dal punto dal Consiglio di Stato che col **parere 4929/2012** affermava che *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”*

Detta esclusione è stata ritenuta illegittima sempre dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 16.4.2015.

Ed invero, **con sentenza n. 1973 del 16.4.2015 il Consiglio di Stato**, in riforma alla sentenza di primo grado, ha annullato il D.M. 235/2015 ritenendo fondata la pretesa all’inserimento nella terza fascia delle Gae dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, quindi, **ha ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge**, ed ha, altresì, statuito che *“... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, di consentire l’acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali –ante 2001- nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.*

Avuta conoscenza che il D.M. 235/2014 è stato annullato in quanto illegittimo in *parte qua*, la ricorrente, con raccomandata n.149863048737 spedita il 5/5/2015 e pervenuta al MIUR il 6.5.2015



(**all. 8**) ha intimato al Dirigente dell'Ufficio A.T. P. di Agrigento, di **essere inserita nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria** ed al MIUR di attivare le apposite funzioni della piattaforma *“Istanze on line”* per consentire alla medesima di dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva dei posti nei casi previsti dalla legge.

Che poiché il MIUR rigettava detta richiesta, la sig. Annamaria Castelli si vede costretta proporre azione giudiziaria nei confronti dei soggetti “sopra indicati”.

IN DIRITTO

I

Competenza del Giudice Ordinario

Non sussiste alcun dubbio sulla competenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per la presente controversia.

Invero, i più recenti orientamenti, in ultimo sentenza TAR Lazio 12.5.2015, hanno statuito che “.... *sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola -come quella in questione- sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*” (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

In merito si ritiene di precisare che con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento (GaE) nella parte in cui, non prendendo in esame il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Invero il D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art. 11,



comma 6°, stabilisce che *“la giurisdizione in materia di graduatoria ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”*.

II

Illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria.

Si illustra di seguito l'assetto normativo relativo alla formazione e gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento:

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte, in ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, e sono articolate **in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- a) Prima fascia**, ai sensi dell'art. 401 D.Lgs 297/1994, come sostituito dall'art. 1 della legge 124/1999, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- b) Seconda fascia** è costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 del 25.5.1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- c) Terza fascia** è costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi ed a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 con le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, **è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante** all'insegnamento comunque posseduti.

In buona sostanza, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabili per conferire le immissioni in ruolo nella misura del 50% annualmente autorizzate, ha delineato il punto di arrivo di ogni percorso di abilitazione in funzione della doppia via per il reclutamento previsto dalla legge



124/1999 che detta “disposizioni *urgenti in materia di personale scolastico*”

Il quadro normativo già delineato subisce una modifica per effetto della legge 296/06 che ha operato **la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento ed il diritto all’inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**

La legge 27.12.2006 n. 296, recante “*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2007-*, all’art. 1 comma 605, - interventi per il rilancio della scuola pubblica: *Formazione classi; Riduzione organici ATA; piano di assunzioni triennali; Trasformazione graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento*” **contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola ha** statuito quanto segue: c) “Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti”: la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.** Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 **per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario**



(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primari”.

La norma testè richiamata, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, con ciò escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati , ma facendo espressamente salvo **l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.**

La citata disposizione legislativa ha definito **la terza fascia** come graduatoria **a esaurimento** in quanto, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei **già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La legge finanziaria n. 296/2006, in definitiva, **ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l’a.s. 2001/2001 ossia prima di tale trasformazione.**

Validità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 come titolo abilitante all’insegnamento.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.3.2014, che ha deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11.9.2013 è stato definitivamente confermato che il **diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all’insegnamento.**

La vicenda che ha portato alla definitiva conferma della validità del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2001 quale titolo abilitante per l’insegnamento dal ricorso straordinario proposto da numerosi docenti con il quale hanno impugnato il D.M. n. 62 del 13 luglio 2013, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.

La sezione consultiva del Consiglio di Stato ha ritenuto la disposizione del D.M. 62/2011 affetta da



“... *evidente eccesso di potere*” in quanto in contrasto con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono “ *la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio*; ed ancora, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione, “**il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti**, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297”. Come sancito inoltre dal D.M. 10.3.1997, dall’art. 15, comma 7, del D.P.R. 23.7.1998, n. 323 ed infine recentemente ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012...” (Cons. di Stato, seconda sez., numero. 03813/2013 del 11.9.2013).

Da tanto ne consegue che **il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è titolo abilitante** per accedere all’insegnamento **sia nella scuola dell’infanzia (AAAA)** in dipendenza del titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di

scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale sia **nella scuola primaria (EEEE)** per il titolo conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale.

Infine il valore abilitante del diploma magistrale conseguito nell’anno scolastico 2001/2002 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto **riconoscimento generale e definitivo con la sentenza del Consiglio di Stato del 16.4.2015 n. 1973.**

Con la citata sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l’illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide gli anni scolastici relativi al triennio 2014/2017 ed ha osservato:“... non sembra, altresì, esservi dubbio.**



alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.”(Cons. di Stato , sent. 1973/2015).

Non rileva in dubbio che **la citata sentenza 1973/2015** del Consiglio di Stato abbia efficacia **erga omnes** e, quindi, giovi anche alla odierna ricorrente.

Invero, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale si è sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata in quanto l'eliminazione del mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes* includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

E' giurisprudenza costante che **gli atti regolamentari e quelli generali** in quanto contenenti una disciplina applicabile ad una platea generalizzata **determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento** (Cass., Sez. I, 13 marzo 1998); così Tar Campania Napoli, Sez. IV sentenza 7.9.2012 n. 3811 ha ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego.

Danno subito dalla ricorrente a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle



graduatorie.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato e comporta l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo.**

Come sopra detto, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la legge 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c) aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare definitiva soluzione al fenomeno del precariato.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previste nel 2007 e si ritrova ancora oggi nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015.

Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente non essendo in atto presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà di nuovo esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente venga risarcito in forma specifica con la condanna delle **amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari all'inserimento della signora Castelli Annamaria nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Agrigento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.**



Sussistenza del *periculum in mora* per l’emanazione di una misura cautelare in corso di causa.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare che consenta alla ricorrente, di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare domanda in forma cartacea.**

La ricezione di tale istanza di inserimento è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l’inserimento in graduatoria e la conseguente espressione di molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

L’urgenza risiede nell’imminente varo, da parte del MIUR, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare **oltre 100 mila precari della scuola** e, in particolare, gli aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, Sez. III del 26.11.2014, nella causa Mascolo ed altri contro MIUR.

La legge in corso di approvazione recante norme per la **“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...”**, prevede, in particolare, che per l’a.s. 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

-i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24.9.2012;

-gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo delle assunzioni previsto dalla legge è molto complesso e si articola in più fasi.

L’art. 10, comma 4, prevede che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, avviene, in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 399 del D. Lgs 297/1994, con le seguenti modalità e secondo



l'ordine indicato:

- 1) Assunzioni dei **vincitori di concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%;
- 2) Assunzioni degli iscritti a pieno titolo **nelle graduatorie ad esaurimento nell'ambito della provincia** nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50%;
- 3) Assunzioni dei **restanti vincitori del concorso 2012**, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- 4) Assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento**, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In buona sostanza è consentito ai docenti di potere scegliere di **concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani**.

Tutto questo implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, a seguito delle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati, **potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza**. **Tale *chance* di assunzioni**, ovviamente, **sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento –(GaE): soltanto tali docenti potranno partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo:** ovvero la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione ecc.



E' del tutto evidente che, una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali **dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni in quanto impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica, così come una pronuncia giudiziale postuma, rispetto al detto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo e ciò considerato che ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.**

La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra* per consentire alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, nel contempo, di scongiurare il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con potenziali conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Inoltre, si fa presente, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dei ricorsi tutt'ora pendenti, non costituisca valido motivo per il rigetto dell'istanza di sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma certamente di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si cita l'affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui **“il *prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura*”** (Ord. Cons. di Stato n. 2 del 20 dicembre 1999).

Sussistono, pertanto, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del



piano straordinario di stabilizzazione. Invero è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha confermare “come *ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime*”..., quindi l’ingresso ed il permanere nelle graduatorie ad esaurimento è certamente l’ultima occasione della vita per accedere al tanto sospirato posto di lavoro.

Tanto premesso Annamaria Castelli, come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA L’ON.LE TRIBUNALE

Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità con conseguente disapplicazione:

-A) del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Agrigento per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed in particolare, nella parte in cui: **all’art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande, ai commi 2 e 3, stabilisce che** “... la domanda... dovrà essere presentata asclusivamente con modalità WEB ... secondo le seguenti modalità ... **a)** *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line” – presentazione delle istanze via web-registrazione*”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); **b)** **inserimento della domanda via web.** *Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanza on line” – presentazione delle Istanze via web – inserimento*”, presente sul sito internet del Ministero;

all’art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni” al comma 2, lett. b), stabilisce che ... è



motivo di esclusione ... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 ..."

-B) Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell' Ambito Territoriale di Agrigento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ovvero nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:-ordinare alle Amministrazione convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Agrigento , classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea.

-ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Agrigento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (All. n. 2 D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle dette graduatorie, con decorrenza



dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, ovvero, in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Si evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, in subordine a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

In ulteriore subordine, ove la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017, così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Si fa espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori e diverse domande compresa quella di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in dipendenza del comportamento illegittimo delle Amministrazioni convenute.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre, in solido, in favore dl sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende Annamaria Castelli per procura in calce al presente ricorso, premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art., 10 comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ..., in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000



insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza;

che conseguentemente tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il superiore ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli aa. Ss. 2014/2017.

Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del consiglio di Stato del 19 febbraio 1999 n. 106 “...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...”;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

l'art. 12 della legge 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami



prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

i Tribunali Civili –Sez. Lavoro- hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica in quanto “... *l’urgenza e la sformatizzazione della procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c autorizza Mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e l’Ufficio regionale ...*”

(Trib. Di Genova, Sez. Lavoro R.G. 3578/11 ordinanza dell’1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR) tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso e rilevato, fa istanza affinché

L’ON.LE TRIBUNALE ADITO

Valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi della’rt. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 mediante **la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: -autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di ruolo e data dell’udienza; -generalità della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata; -sunto dei motivi del ricorso; -indicazione dei contro interessati, genericamente individuati in “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi nell’ambito territoriale di Agrigento”-testo**



integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Si produce:

-1) Diploma di Maturità Magistrale del 15.07.1999 ;

-2) Laurea in legge e certificazione materie integrative;

3) Certificato U.P.L. e della M.O.

4) Graduatoria valutata di Annamaria Castelli;

5) Domanda inserimento graduatoria 2014/2017 racc. e avviso di ricevimento;

6) Richiesta e diffida inserimento graduatoria racc. 149863048737 e avviso di ricevimento;

7) Lettera di rigetto del MIUR con allegato;

8) Disegno di legge: S. 1934. - "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (approvato dal Senato) (2994-B)

9) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla composizione del nucleo familiare e reddituale con copia di carta di identità e codice fiscale;

10) Graduatorie GAE dell'USP di Agrigento.

Con riserva di esibire gli originali ove ritenuto necessario.

Si dichiara, ai sensi della legge 115/2002 e succ. mod. , che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato ed il procedimento è esente in quanto il reddito familiare della ricorrente è inferiore ad €. 32.298,99), come da dichiarazione versata in atti.

Aragona 4.7.2015

Avv. Salvatore Di Sciacca

